

Codice procedura penale del 22 settembre 1988

Codice di procedura penale.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988 - supplemento ordinario

Articolo 351 - Altre sommarie informazioni.

In vigore dal 24 ottobre 1989

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362. (1)

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, e' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto. (2)

(1) Comma prima modificato dall'art. 4, comma quarto, lettera a), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, e poi cosi' sostituito dall'art. 13, L. 1 marzo 2001, n. 63.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma quarto, lettera b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356.